

lori nel quale intervergono i rappresentanti dei lavoratori.

Per quanto riguarda la carenza, l'art. 6 delle Condizioni generali di polizza esse si esprime: "L'assicurazione è soggetta nel primo semestre alle seguenti limitazioni:

"a) in caso di decesso dell'assicurato nel primo trimestre l'Istituto rimborsa i soli premi versati;

"b) in caso di decesso nel secondo trimestre, lo Istituto paga soltanto metà del capitale secondo le condizioni speciali del contratto.

"Le limitazioni suddette non hanno effetto per i contratti stipulati nella forma *Mei sta crescente* e quando la morte della persona assicurata sia prodotta da infortunio, esclusa ogni *concausa*, o *dal fatto*."

Dalla esperienza ormai acquisita per lo speciale portafoglio delle "I.P." è possibile concludere con grande attendibilità che in pratica la carenza prevista dall'articolo sopra ricordato, mentre si appalesa eccessiva per le polizze degli operai (una o due quote) risulta inadeguata per quelle di capitale notevole (tra 5 e 10 mila lire).

Per i primi, infatti, la mortalità del primo semestre di vita dei contratti non si discosta